

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, E VANTAGGI
ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER IL
SOSTEGNO DI ATTIVITA' DI RILEVANZA PUBBLICA
(ART. 12 DELLA LEGGE 7.8.1990 N.241).

Art. 1
Finalità

Il Comune, allo scopo di promuovere e favorire lo sviluppo dei settori dell'assistenza e della sicurezza sociale, della tutela e della salvaguardia dell'ambiente, dell'arte, della cultura, dell'informazione e dell'educazione, del turismo, dello sport e del tempo libero, sostiene gli enti e gli organismi, pubblici e privati, che operano senza fini di lucro, in tali settori e contribuisce alle iniziative promosse e gestite dai soggetti stessi.

Il presente Regolamento, ai sensi dell'art 12 della legge 7.8.1990 n. 241, stabilisce i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di sostegno e di attribuzione di sovvenzioni, contributi finanziari ed altri vantaggi di carattere economico, assicurando la massima trasparenza.

Art. 2
Beneficiari

Beneficiari degli interventi di cui al precedente articolo 1 possono essere enti, associazioni, istituzioni, organismi, sodalizi, pubblici o privati, aventi sede nel territorio del Comune o, comunque, operanti nell'ambito di tale territorio, con attività ed iniziative dirette a perseguire le finalità di cui all'art. 1 nell'interesse della comunità locale.

Art. 3
Tipologia degli interventi

Gli interventi consistono, in particolare:

- a) nell'erogazione di contributi ordinari in denaro.
- b) nell'erogazione di contributi straordinari in denaro.
- c) nella concessione in uso di immobili, impianti ed attrezzature comunali.

Art. 4
Contributi ordinari

Il Comune assegna, annualmente, nei limiti delle disponibilità di bilancio, contributi in denaro a sostegno dell'attività ordinaria degli enti ed associazioni che ne facciano apposita richiesta.

I soggetti che intendono fruire di tali contributi devono farne domanda al Sindaco entro il 31 marzo di ogni anno.

L'istanza deve essere corredata della seguente documentazione:

- a) documenti relativi alla natura giuridica del soggetto richiedente (statuto, atto costitutivo) ove questo sia un ente o un'associazione privata. La natura giuridica potrà essere autocertificata dal legale rappresentante dell'ente o della associazione, con dichiarazione autentica con le modalità stabilite dall'art. 20 della legge 4.1.1968 n. 15. Per i piccoli sodalizi amatoriali, sportivi o culturali, è sufficiente la presentazione del rendiconto di cui al successivo punto b) e del programma di cui al successivo punto c).
- b) rendiconto delle attività e delle iniziative attuate nell'anno precedente.
- c) programma delle attività e delle iniziative per l'anno di riferimento, accompagnato da una relazione illustrativa e da un analitico prospetto dei costi e dei ricavi presunti e con l'indicazione delle disponibilità economiche del soggetto richiedente.
- d) copia dei bilanci preventivi / consuntivi, per le associazioni od enti obbligati alla redazione degli stessi.

Alla domanda di contributo il richiedente potrà unire ogni altro documento od elemento per una più completa valutazione della domanda stessa.

Le domande che risultassero incomplete, con riguardo alle documentazioni di cui sopra, dovranno essere integrate a pena di esclusione entro il 31 maggio successivo.

La Giunta Comunale, con specifica deliberazione, sulla base delle domande presentate e tenuto conto degli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio comunale di previsione, approva, entro il 30 settembre, il piano di riparto dei contributi ordinari da assegnarsi.

Nell'assegnazione dei contributi si dovrà tenere conto:

- della rilevanza, sul piano del pubblico interesse locale, dell'attività generale svolta per le proprie finalità;
- del grado e delle capacità di coinvolgimento della comunità locale in detta attività;
- della rilevanza quantitativa e qualitativa delle attività e delle iniziative attuate nell'anno precedente (documentate dal rendiconto di cui alla precedente lettera b) e di quelle programmate per l'anno di riferimento (illustrate nel programma di cui alla precedente lettera c));
- del carattere pluriennale e delle attività programmate;
- dell'oggettivo grado di complementarietà ed integrazione di dette attività ed iniziative con i programmi dell'Amministrazione Comunale nel settore;
- dei costi di funzionamento e di quelli di gestione delle attività e delle iniziative, per l'anno di riferimento e delle disponibilità economiche del richiedente, desumibili dalla documentazione di cui alla precedente lettera c).

I contributi concessi potranno essere di entità diversa per i vari assegnatari.

La deliberazione di Giunta Comunale riferita al piano di riparto dovrà essere comunicata a tutti i richiedenti contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio.

L'approvazione del piano di riparto vale quale atto di concessione dei contributi che verranno erogati con emissione di regolari mandati di pagamento intestati ai beneficiari, in unica rata entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Art. 5 Interventi straordinari

Ad istanza dei soggetti di cui al precedente art. 2 la Giunta Comunale, con specifica deliberazione, nei limiti degli appositi stanziamenti del bilancio comunale, potrà concedere contributi una tantum, finalizzati per l'attuazione di iniziative particolari e straordinarie nell'ambito delle finalità di cui all'art.1.

Le domande di contributo dovranno essere presentate almeno quindici giorni prima della data di effettuazione delle iniziative e dovranno essere corredate da:

- a) documentazione di cui alla lettera a) del precedente art.4.
- b) relazione sulla natura e sugli scopi della iniziativa programmata e sulle modalità organizzative ed attuative della stessa.
- c) preventivo di spesa con l'indicazione delle risorse con le quali il soggetto richiedente intende fra fronte ai costi previsti.

Nell'esame e nella valutazione delle istanze di contributo di cui trattasi, la Giunta Comunale si atterrà ai criteri di cui al precedente art.4.

Si provvederà all'erogazione del contributo concesso, mediante emissione di regolare mandato di pagamento intestato al beneficiario, in un'unica rata entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Per nessun motivo potranno essere liquidati e pagati, sotto forma di contributi di cui al presente articolo, corrispettivi per servizi e prestazioni rese da enti, associazioni ed altri soggetti di cui all'art. 2 a favore del Comune, in violazione delle normative vigenti in materia di contratti e spese dell'ente locale in materia fiscale.

Art. 6 Utilizzo di immobili, impianti e beni

Per le finalità di cui all'art. 1 il Comune può consentire ai soggetti indicati nell'art.2 l'uso agevolato di immobili, impianti ed attrezzature comunali, che non siano altrimenti regolamentati, in relazione all'effettiva disponibilità di tali beni ed al loro non utilizzo per altre esigenze e necessità di pubblico interesse.

L'uso dei beni, in via continuativa, ricorrente od eccezionale, è disposto, su istanza dei soggetti interessati, corredata della documentazione necessaria per l'indicazione della configurazione giuridica, delle finalità e delle attività istituzionali dell'ente richiedente e di una relazione sugli scopi e sulle modalità dell'utilizzo del bene richiesto.

La Giunta Comunale, con specifica deliberazione, assume determinazione sulle richieste sulla base dei criteri e delle procedure di cui all'art. 4.

L'uso può essere consentito o nella forma del comodato, ai sensi dei relativi articoli del Codice Civile, con carico di oneri accessori per il comodatario, od in concessione a condizioni agevolate.

La concessione dell'uso del bene dovrà avvenire sulla base di un apposito disciplinare contenente le modalità, i limiti e le condizioni di utilizzo, gli obblighi e le responsabilità del concessionario nonché la clausola espressa dell'obbligo del concessionario stesso di restituire il bene, in qualsiasi momento, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale.

La concessione di aule scolastiche, con i criteri e le modalità stabiliti dal presente articolo, dovrà avvenire anche nel rispetto della specifica normativa vigente in materia.

Disposizioni finali

Art. 7

Le istanze presentate ai sensi dei precedenti artt. 4 e 5 dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2.5.1974 n. 195 e dall'art. 4 della legge 18.11.1981 n. 659.

Art. 8

I soggetti che ricevono i contributi di cui al precedente art. 4 sono invitati a far risultare dagli atti, attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente le loro attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

I soggetti che ricevono i contributi di cui al precedente art. 5 sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative e delle manifestazioni finanziate con i contributi predetti che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

Art. 9

Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra i soggetti destinatari degli interventi finanziari previsti dal presente Regolamento e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

Il Comune non assume, sotto qualsivoglia aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali abbia accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevano dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso.

Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune, il quale verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito degli accertamenti, deliberare, con specifico atto della Giunta Comunale, la revoca dei limiti predetti.

La concessione del finanziamento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Art. 10

Non sono considerati vantaggi di carattere economico e non sono, pertanto, soggetti alla disciplina del presente Regolamento i conferimenti da parte del Comune (ad enti, istituzioni, associazioni, comitati e privati) di targhe, coppe ed altri premi, non in denaro per ragioni di rappresentanza ed in relazione al patrocinio del Comune di manifestazioni ed iniziative di interesse comunale.

Disposizione transitoria

Art. 11

Limitatamente all'anno 1996 le istanze dirette ad ottenere, nell'ambito dei fondi del bilancio comunale, i contributi di cui all'art. 4 potranno essere presentate entro sessanta giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare che approva il presente Regolamento.

Di ciò dovrà essere data pubblica notizia da parte del Sindaco, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Dovranno quindi essere opportunamente prorogate le altre scadenze correlate.

Art. 12

Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo rispetto alla data di riscontro favorevole da parte del competente organo regionale di controllo.

Art. 13

Pubblicità del Regolamento

La ripubblicazione, ai sensi di statuto vigente, risulta solo forma di pubblicità.

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 legge 241/1990, sarà tenuta a disposizione del pubblico, dovendo provvedere l'ufficio di segreteria comunale ad inserire il presente Regolamento nella raccolta dei Regolamenti comunali, così da poterne prendere visione in qualsiasi momento.

IL PRESENTE REGOLAMENTO

- 1) E' stato approvato per n. 13 articoli dal Consiglio Comunale nella seduta del 27/6/96 con atto deliberativo n. 20
- 2) E' stato pubblicato all'albo pretorio comunale, contestualmente alla citata deliberazione, per giorni 15 consecutivi dal 11/7/96 al 25/7/96 senza opposizioni e reclami.
- 3) E' stato esaminato senza alcun rilievo dal Comitato Regionale di Controllo di Milano nella seduta del 29/7/96 con atto n. 42523 divenendo pertanto esecutivo ai sensi di legge.
- 4) E' entrato in vigore, ai sensi dello Statuto vigente, il primo giorno del mese successivo a quello del favorevole riscontro da parte del competente Organo regionale di controllo, e cioè in data 01/08/96
- 5) E' stato ripubblicato all'albo pretorio comunale per giorni 15 consecutivi dal 6/8/96 al 20/8/96, solo quale forma di pubblicità ed é stato inserito nella raccolta dei regolamenti comunali.

Li, 22/8/96

Il Segretario Comunale
Scalabrin dr. Oreste

